

Bologna, 15 aprile 2010

Gentile Cliente,

lo scorso 1° Marzo è **entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 11/2010** che recepisce in Italia la Direttiva 2007/64/Ce dell'Unione Europea "Payment Service Directive" (c.d. "PSD"), e regola la **prestazione dei servizi di pagamento** in euro o nella valuta di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

I servizi di pagamento regolati da questa nuova normativa sono operazioni quali i bonifici le RiBa, i RID, le operazioni effettuate con carte di credito, mentre restano esclusi i pagamenti effettuati tramite assegni e cambiali.

Le nuove regole armonizzano le diverse norme nazionali in tema di pagamenti, al fine di creare un unico mercato europeo con gli stessi diritti e obblighi in capo a tutte le banche e garantiscono una sempre maggior tutela per i clienti, attraverso un maggiore livello di trasparenza.

Con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative, Ber Banca ha provveduto ad adeguare le proprie procedure operative e a modificare i contratti già in uso, non solo per i nuovi clienti, ma anche per i clienti già in essere.

Con l'auspicio di agevolare la consultazione delle modifiche introdotte dalla nuova normativa, troverà nelle successive sezioni:

- la sintesi dei cambiamenti di maggiore rilievo apportati dalla nuova disciplina (SEZIONE A);
- l'evidenza delle principali modifiche introdotte nel contratto (SEZIONE B).

SEZIONE A: CAMBIAMENTI DI MAGGIOR RILIEVO INTRODOTTI DALLA NUOVA DISCIPLINA

- **IBAN:** il codice IBAN viene adottato come "identificativo unico" del beneficiario per l'esecuzione dei bonifici nazionali. In mancanza di indicazione dell'IBAN del beneficiario, non sarà più possibile eseguire tali operazioni;
- **TEMPI DI ESECUZIONE:** per i bonifici domestici ed esteri in euro, sono previsti tempi di esecuzione particolarmente rapidi. In ogni caso, il limite massimo per l'accredito delle somme al beneficiario, non potrà superare i 3 giorni lavorativi dalla data di ricezione della relativa disposizione per gli ordini di pagamento elettronici e i 4 giorni per quelli disposti attraverso supporto cartaceo. A partire dal 1 gennaio 2012, i suddetti termini dovranno comunque essere ricondotti ad 1 giorno lavorativo;
- **DATA VALUTA:** la data valuta di addebito dei bonifici coinciderà con la data di esecuzione dell'operazione da parte della banca del cliente ordinante; il conto corrente del cliente beneficiario sarà accreditato nel giorno di ricezione dei fondi da parte della sua banca, con valuta nella stesso giorno;
- **ABOLIZIONE DELLA DATA VALUTA COSIDETTA "ANTERGATA":** non sarà più possibile disporre un bonifico avente una data valuta per l'accredito al beneficiario antecedente alla data di esecuzione dell'operazione (prassi della cosiddetta "valuta antergata"); la data valuta di accredito al beneficiario sarà automaticamente la data di ricezione dei fondi da parte della sua Banca;
- **COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI NON AUTORIZZATE O EFFETTUATE IN MODO INESATTO:** il cliente potrà richiedere la rettifica delle operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto, entro 13 mesi (decorrenti dalla data di addebito nel caso di cliente pagatore e da quella di accredito per il cliente beneficiario);
- **NOTIFICA DEL RIFIUTO:** è previsto un obbligo di notifica da parte della banca qualora l'esecuzione di un pagamento sia stata rifiutata, salvo i casi in cui tale comunicazione non sia contraria a norme di legge;
- **APPLICAZIONE DELLE SPESE IN CASO DI RECESSO:** la Banca applicherà alla clientela le spese fatturate periodicamente per i servizi prestati, in misura proporzionale al periodo precedente il recesso.

SEZIONE B: PRINCIPALI MODIFICHE INTRODOTTE NEL CONTRATTO

In merito alle principali modifiche introdotte nel contratto, precisiamo che, come peraltro stabilito dalla stessa normativa, alcune delle nuove disposizioni contrattuali presentano un contenuto integrativo rispetto alla disciplina di legge. Per tali disposizioni la normativa, infatti, Le attribuisce la facoltà di recedere entro sessanta giorni, senza applicazione di oneri superiori a quelli che Lei avrebbe sostenuto in assenza delle suddette disposizioni. In caso di mancato esercizio di tale diritto, l'accordo su tali clausole potrà considerarsi perfezionato, senza la necessità della sottoscrizione del nuovo testo contrattuale.

Le ricordiamo che il personale della filiale è a disposizione per ogni eventuale informazione ed approfondimento in merito. Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Commissario Straordinario

